

Tribunale di Reggio Emilia

(ordine comunicazione proposta e piano a tutti i creditori – articolo 70, comma 1, ccii)

Il giudice

nel procedimento concorsuale di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n° 85 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2024, ha emesso il seguente

d e c r e t o

rilevato che con ricorso in data 21/06/2024 la sig.ra Camilla Pascarella (cf: PSCCLL68H51E791O), nata a Maddaloni (CE) l'11/06/1968 e residente in Bibbiano (RE), via D. Alighieri n. 39/1, ha chiesto l'omologa di un piano di ristrutturazione che prevedeva, oltre al pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati, il pagamento dei crediti ipotecari nei limiti di capienza dei beni oggetto di garanzia e il pagamento dei crediti chirografari nella ridotta misura percentuale del 5,44%;

che proposta e piano erano accompagnati dalla relazione particolareggiata dell'avv. Michela Del Rio, nominata gestore della crisi dall'occ dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

che con decreto in data 16/09/2024 il Tribunale, preso atto dell'opposizione della creditrice Prexta SpA, ha rigettato la domanda e dichiarato l'inefficacia delle misure protettive in precedenza concesse;

che all'udienza del 17/10/2024, fissata per la decisione sulla domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ha concesso alla debitrice, su richiesta di quest'ultima, termine di giorni 60 per proporre un'eventuale modifica del piano proposto;

visto il ricorso che precede con cui la sig.ra Camilla Pascarella, nel termine concesso, ha chiesto l'omologa di un nuovo piano di ristrutturazione dei debiti, migliorativo rispetto al precedente già rigettato;

letta l'integrazione alla relazione particolareggiata del gestore della crisi avv. Michela Del Rio;

ritenuto che, in base ad un sommario e preliminare esame, la proposta e la relazione particolareggiata sembrano soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 67, 68 e 69 del ccii;

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine all'ammissibilità giuridica e alla fattibilità del piano dopo la scadenza del termine di cui all'art. 70, comma 6, ccii;

p.q.m.

I. ordina la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistenti;

II. dispone la comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'organismo di composizione della crisi e per esso del gestore della crisi, della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori, con l'avvertimento che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore potrà presentare osservazioni,



inviandole all'indirizzo pec del gestore della crisi, indicato nella comunicazione stessa;

III. dispone che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni, il gestore della crisi, sentito il debitore, provveda a riferire al Tribunale e a proporre le modifiche del piano che ritenga necessarie.

Reggio Emilia, 16/12/2024.

il giudice
Niccolò Stanzani Maserati

